

D.lgs. 231/2001



La nozione di profitto del reato ex D.lgs. 231/01 in una recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione

Diana Strazzulli

Avvocato

La Scala - Studio Legale & Tributario

Come si configura il “profitto del reato” nel sequestro preventivo funzionale alla confisca disposto, ex artt. 19 e 53 D.lgs. 231/01, nei confronti di una società indagata per un illecito amministrativo dipendente da reato?

Questa la questione centrale affrontata dalle S.U. della Cassazione nella **sentenza n. 26654** del 02.07.08, che annulla l'ordinanza con cui il Tribunale del Riesame aveva confermato il sequestro preventivo di una somma di circa Euro 750 mil. ritenuta corrispondente al valore del profitto tratto da illecito penale, consumato nell'interesse o a vantaggio di società indagate ai sensi dell'art. 24 D.Lgs 231/01.

La Corte analizza in primis l'istituto della **confisca**, cui assegna una **natura ambigua**, sospesa tra “funzione specialpreventiva” e “intento punitivo”, per passare poi a individuare la nozione di “profitto del reato”, che nel linguaggio penalistico riveste un significato più ampio rispetto a quello economico/aziendalistico. Il D.Lgs. 231/01 non contiene una definizione di profitto, né una differenziazione tra “profitto lordo” o “profitto netto”: il termine, precisa la S.C., è presente in disposizioni regolanti situazioni eterogenee e assume significati diversi in base ai differenti contesti normativi in cui si inserisce. In ordine al profitto collegato alle ipotesi di confisca di cui agli artt. 6, 15, 17 e 19 del D.Lgs 231/01, le S.U. rilevano che l'unico criterio selettivo si rinviene nella **pertinenzialità del profitto** al reato e che occorre distinguere tra l'impresa criminale, la cui attività economica si polarizza esclusivamente sul crimine e quella che opera lecitamente, nel cui ambito solo occasionalmente viene commesso un reato. Va perciò distinto il caso in cui il vantaggio economico deriva direttamente dal reato e sarà perciò confiscabile, costituendone il profitto, dal corrispettivo incamerato per una prestazione lecita eseguita in favore della controparte, che costituisce profitto non confiscabile.

Il principio di diritto enunciato è il seguente “**il profitto del reato** nel sequestro preventivo funzionale alla confisca, disposto – ai sensi degli artt.19 e 53 del D.Lgs. n. 231/01 – nei confronti dell'ente collettivo, **è costituito dal vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato** ed è concretamente determinato al netto dell'effettiva utilità eventualmente conseguita dal danneggiato, nell'ambito del rapporto sinallagmatico con l'ente”.

Ambiguità della confisca

Profitto del reato nel linguaggio penalistico

Pertinenza: criterio selettivo

Il principio enunciato dalla Cassazione

Diana Strazzulli

d.strazzulli@lascalaw.com